



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura *aperta* telematica per l'affidamento di contratti pubblici di *servizi* nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto *qualità/prezzo*

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN *CONCESSIONE* DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI PUBBLICI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).

CIG: B0F319C04B



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Prot. n. 18748/2024

PREMESSE

Con decisione a contrarre n.364 del 22.03.2024 questa Amministrazione aggiudicatrice Comune di Cernusco sul Naviglio via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio ha deciso di AFFIDARE IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO .

Il Capitolato Speciale è stato approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 05.02.2024.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio mail comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, sito internet www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente e quale Amministrazione Aggiudicatrice dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso.

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La concessione, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi Codice), è aggiudicata sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto del servizio, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva e in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

Ai sensi dell'art. 183 del Codice, le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

Ai sensi dell'art. 187 " (...) Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II." 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cernusco sul Naviglio [codice NUTS. ITC4C.]

CIG B0F319C04B - CUI S01217430154202300007- CUP: G99J22003940004

✓ Trattandosi di CONCESSIONE e si applica la normativa del D. Lgs. 36/2023 con particolare riferimento anche a:

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI,

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI,

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE: Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali
Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali -
TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni - TITOLO IV - La finanza di progetto.

Per quanto non espressamente indicato negli atti di gara, si rinvia al Codice dei Contratti che è parte integrante della procedura.



✓ Trattasi di concessione e sussiste il trasferimento del rischio al concessionario ai sensi dell'art. 177 del Codice.

✓ La concessione non supera le soglie di rilevanza europea prevista dall'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice.

✓ Il contratto in oggetto non rientra tra i contratti esclusi dal codice di cui all'art.181 del Codice.

✓ Si applica l'art. 180 del Codice trattandosi di concessione mista.

Il bando di gara sarà pubblicato:

✓ sul profilo della stazione appaltante;

✓ sulla Piattaforma digitale Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);

✓ sulla Piattaforma Sintel;

✓ Albo Pretorio Comunale;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

NOTA BENE

Sulla Piattaforma possono presentarsi alcuni aspetti di dettaglio non ancora aggiornati al nuovo codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, si precisa che tutte le informazioni corrette sono contenute nel disciplinare di gara e che le stesse prevalgono su eventuali disallineamenti presenti nelle descrizioni della piattaforma telematica. Quindi, la procedura di affidamento in oggetto si svolgerà in assoluta aderenza con quanto stabilito nei documenti di gara e dal nuovo codice dei contratti approvato con il D. Lgs. n. 36/2023



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Tel. +39 0292781

Indirizzo pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Sito Internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Settore TECNICO ED INNOVAZIONE

Il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è: l’arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione

Tel. +39 029278262

Responsabile di fase di progettazione ed esecuzione l’Ing. Raffaella Martello – Resp. E.Q. Servizio Urbanizzazioni Primarie e Mobilità (Tel 02/9278339/286); Responsabile di fase di affidamento: dott.ssa Maura Galli Incaricata EQ Servizio Gare, Appalti e Patrimonio (Tel.02/9278261/269);

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla



Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti e manuali reperibili al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/sezioni/bandi-e-contratti/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti pubblicati sul sito della piattaforma al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

AVVERTENZE:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente il Comune di Cernusco sul Naviglio, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne il Comune e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e il Comune non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente il Comune e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati



1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento disponibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo



bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ai seguenti punti di contatto:

EMAIL: supportoacquistipa@ariaspa.it

NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) schema di convenzione e capitolato speciale d'Oneri con relativi allegati:

ALLEGATO A	planimetria e foto aeree parcheggi
ALLEGATO B	studio di fattibilità del servizio
ALLEGATO C	piano manutenzione e tempistiche
ALLEGATO D	schede analitiche parcheggi
ALLEGATO E	schede tecniche apparati installati
ALLEGATO F	calcolo TARI
ALLEGATO G	schema area manutenzione camper
- 2) bando di gara;
- 3) disciplinare di gara;
- 4) allegato n. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 5) allegato n. 2 – Modello marca da bollo
- 6) allegato n. 3 – DGUE;
- 7) allegato n. 4 – Patto di Integrità;
- 8) allegato n. 5 – Codice di Comportamento
- 9) allegato n. 6 – Modello T



- 10) allegato n. 7 – Scheda offerta economica;
- 11) allegato n. 8 elenco del personale

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/sezioni/bandi-e-contratti/> e sulla Piattaforma SINTEL <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Il concorrente, ai fini della presentazione del DGUE, dovrà generare DGUE Response in formato xml a partire dal DGUE Request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante fra la documentazione di gara attraverso (se non disponibile la medesima funzionalità in Piattaforma Sintel) il portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>. Il file DGUE Response dovrà quindi essere inserito e sottoscritto digitalmente nella Busta Amministrativa in fase di sottomissione dell’offerta.

Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Consip.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 09.00 del decimo giorno (10.05.2024)** precedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita **da un unico lotto** in ragione della omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio, che richiede uno svolgimento coordinato ed unitario delle stesse, e della complessità organizzativa della gestione del servizio in questione, che ne comporta l'intrinseca inscindibilità.

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi pubblici, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Cernusco sul Naviglio.

Le aree interessate dal servizio, localizzate nel Comune di Cernusco sul Naviglio, sono costituite da 1.625 posti (inclusi disabili) disponibili a pagamento, come descritti e rappresentati nella Capitolato d'oneri.

Il servizio di gestione della sosta, **con oneri a carico del Concessionario** è comprensivo di tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio medesimo, quali:

a) Gestione, nonché la manutenzione delle strutture e di tutti i sistemi tecnologici connessi al servizio in concessione, comprese le apparecchiature e le procedure operative (software) del sistema tecnologico di esazione delle tariffe della sosta (parcometri, casse automatiche, emettitrici, ecc.);



- b) Vigilanza e il controllo sul corretto utilizzo da parte dell'utenza, sia in forma remota sia con controllo visivo saltuario, delle attrezzature, strutture e delle aree comunali adibite a sosta a pagamento;
- c) Svolgimento delle attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) così come meglio individuate nell'art. 7 del CSO;
- d) Sicurezza (safety) dell'utenza nella fruizione delle strutture;
- e) Gestione completa del ciclo di vendita titoli (abbonamenti, pass, ecc...) e delle varie tipologie di strumenti di pagamento e modalità per la vendita;
- f) Gestione e manutenzione completa **dell'area di manutenzione camper**, presente in via Donat Cattin (lavaggio, carico/scarico, ecc), ogni onere compreso;
- g) Manutenzione completa di eventuali colonnine di ricarica installate nei parcheggi oggetto del presente contratto.
- h) Collaborazione da parte del Concessionario agli uffici comunali competenti (compresa la parte grafica e di spesa), sia ad avvio gestione, sia in itinere, per la realizzazione di strumenti di comunicazione (manifesti, volantini, cartelli specifici, acquisto pagine di giornale, ecc...) che abbiano come finalità l'informazione completa e precisa a utenti e cittadini, sul servizio di gestione della sosta;
- i) Gestione dei corrispettivi riscossi, contabilizzazione e versamento delle spettanze all'Ente concedente in forma di Canone;
- j) Effettuazione delle attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate dal presente CSO attraverso proprio personale dotato dei requisiti atti a ricevere la nomina di "ausiliario della sosta" ai sensi della normativa vigente. Si precisa, sin d'ora, che nessun corrispettivo sarà riconosciuto all'Impresa affidataria in relazione alle sanzioni emesse dal proprio personale per le violazioni al Codice della Strada, mentre questa potrà applicare le penali ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Sono in ogni caso comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni, necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per la concessione del servizio.

Trattasi di concessione mista e l'oggetto principale concerne i servizi.

Con la partecipazione alla gara il Concorrente prende atto che sono in corso di svolgimento i necessari adempimenti legati alla Prevenzione Incendi per quanto concerne il Parcheggio di Vecchia Filanda.

IL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, risulta pari a **€732.459,02** (al netto dell'IVA di legge) oltre eventuali quinto d'obbligo di €146.491,80, rinnovo anno uno di €366.229,51, proroga tecnica mesi sei di € 183.114,76 per un valore massimo della concessione stimato in € 1.428.295,09 oltre IVA di legge;

IL CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE posto a base di gara, **soggetto a rialzo**, è pari ad **€ 25.000,00** oltre IVA.

LA CONTROPRESTAZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE a favore del concessionario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rinvenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla società concessionaria, compresi gli introiti derivanti da abbonamenti, schede prepagate, bonifici, carte di credito, ecc., con esclusione degli introiti derivanti dalle sole contravvenzioni, che rimangono di esclusiva competenza del Comune (si rinvia all'art. 12 comma 9 del C.S.).



Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (al netto dell'IVA di legge)
1	<i>Servizi di gestione di parcheggi</i>	98351000-8	P	€ 732.459,02

CANONE CONCESSORIO (a base di gara):

n	CANONE CONCESSORIO ANNUO A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIALZO) al netto dell'IVA di legge
1	€ 25.000,00

L'importo complessivo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €170.000,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi: si è operato calcolando gli emolumenti versati dal concessionario uscente nei confronti dei propri dipendenti.

Il costo della manodopera concorre a determinare l'importo complessivo della Concessione.

Il contratto collettivo applicato è CCNL: Vigilanza e Servizi Fiduciari o simile tutela.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il valore globale stimato (comprese proroghe nonché altre modifiche) è pari ad € 1.428.295,09

Per gli abbonamenti "parcheggi" già in essere il Concessionario subentrante dovrà chiedere rimborso al Concessionario uscente manlevando il Comune di Cernusco sul Naviglio da qualsiasi responsabilità in merito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che



nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

3.1 DURATA

Ai sensi dell'art. 178 del Codice: "la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario".

In particolare, la durata della concessione è **di anni 2**, eventualmente prorogabile di anni 1, a decorrere dalla data di consegna delle strutture e del servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto da parte dei contraenti.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023

3.2 REVISIONE DEI PREZZI.

Si rinvia all'art. 12 delle schema di contratto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La durata della Concessione potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell'Ente, per il periodo necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 178 del Codice "La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1.

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia: si applica il TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni del Codice, ed in particolare l'art. 183.

Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all'art. 190

Casi di Revisione del contratto di concessione: si rinvia all'art 192.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.



4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.



5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.



Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ FINANZIARIA

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) In caso di cooperative sociali le stesse dovranno inoltre produrre la dichiarazione concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale e Regionale delle Cooperative Sociali (se previsto);

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 8: L'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. Si riportano di seguito i requisiti richiesti:

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente disponibile almeno pari € 730.000,00 IVA esclusa

La richiesta di fatturato, deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti, in quanto è funzionale a garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore della concessione oggetto di affidamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.



6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando sulla PCP di almeno n. 1 servizio analogo (servizio di gestione sosta a pagamento) a quello oggetto della presente concessione di importo minimo pari a € 300.000,00 per almeno 1 Comune con numero di abitanti almeno pari a 30.000.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificato di buon esito rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del luogo di esecuzione, del valore della concessione, dell'importo del canone concessorio corrisposto e del periodo di esecuzione;
- contratto stipulato con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazione di buon esito rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del luogo di esecuzione, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto stipulato con privati, completo di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane CC.I.A.A. di cui al par. **6.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria



Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto **6.2 lett. a)** deve essere deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto **6.3 lett. a)** deve essere posseduto dal capogruppo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Si applica l'art. 183.

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve



dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui



all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 (subappalto) "Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119". Si rinvia al C.S. (art. 15: "*...È ammessa la subconcessione delle attività complementari (MANUTENZIONI, PULIZIE, EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA) previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.*

Ai soli fini della determinazione dell'importo per l'autorizzazione del subappalto si dà atto che le prestazioni relative e a "Manutenzioni/Pulizie" incidono per un importo comunque inferiore al 30% della concessione e sono subappaltabili...")

È ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata al concessionario trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose:

MANUTENZIONI, PULIZIE, EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

CLAUSOLA SOCIALE OCCUPAZIONALE:

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'ALLEGATO n. 8 "ELENCO DEL PERSONALE" e contiene il numero degli addetti con indicazione, qualifica, livello, costo effettivo, etc.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Concessionario si impegna in caso di nuove assunzioni eccedenti il personale da riassorbire, a dare priorità alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e specificatamente **€14.649,18**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione o di fideiussione**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la TESORERIA COMUNALE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI CERNUSCO S/N - VIALE ASSUNTA 47/49 - CODICE IBAN DEL CONTO DI TESORERIA: IT83H0569632880000010000X14.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di



rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:



1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).



- c. Riduzione del 20% *in caso di possesso di una (in caso di più marchi o certificati riduzione 20 % spetta comunque una sola volta) dei certificati/marchi indicati nell'allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'Articolo 106, comma 8 del nuovo Codice dei contratti.* Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- c) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree oggetto di concessione è obbligatorio.

Gli Operatori Economici dovranno effettuare un sopralluogo nelle aree del sistema parcheggi oggetto del presente appalto, al fine di verificarne l'esatta ubicazione e prendere conoscenza di tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche e delle caratteristiche dell'impianto di automazione, che possono influire sull'esecuzione del servizio oggetto di concessione. Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo sarà effettuato con il RUP o suo delegato previo **appuntamento telefonico** presso ufficio Servizio Gare, Appalti e Patrimonio **al n. 02/9278267/261/269** (orari:



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Lunedì dalle 8:00 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 19:00, Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 18:00 e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00). Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Si precisa l'ultima data utile, a pena di esclusione dalla procedura, per l'effettuazione del sopralluogo è il 07.05.2024 alle ore 9:30 previa richiesta telefonica di appuntamento. Al fine di velocizzare le operazioni si chiede presenziare al sopralluogo muniti già in duplice copia di:

- 1) delega e documentazione atta a comprovare la qualifica di dipendente/socio**
- 2) delega notarile in caso di procuratore**
- 3) copia Camera di Commercio da cui desumere qualifica Legale Rappresentante o Direttore Tecnico**
- 4) documento di riconoscimento**
- 5) in caso di cost. RTP delega plurima**

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega notarile, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante **consultazione del FVOE** ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 09:00 del 20.05.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, ai fini della corretta presentazione dell'offerta, dovrà attenersi alle specifiche previste dalle guide e manuali di utilizzo della Piattaforma Sintel, richiamate nel par. 1.1, per ciò che attiene alla dimensione massima e al formato dei files da caricare sulla piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide e manuali per il corretto utilizzo della piattaforma SINTEL (reperibili al seguente link <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- 1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa;
- 2) Busta telematica B – Offerta Tecnica;
- 3) Busta telematica C – Offerta Economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 11, "si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101".

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione di Invio Offerta relativa alla presente procedura attraverso il sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

Attraverso l'apposita funzionalità, presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un file formato ".zip" ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:



- 1) domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa corredate di eventuale procura;
- 2) F24 attestante il pagamento della marca da bollo da €16,00 come previsto al successivo punto 15.1
- 3) DGUE generato on line;
- 4) garanzia provvisoria con (in caso di riduzione) certificazione ex predetto punto 10;
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) patto di integrità sottoscritto per accettazione come previsto al successivo punto 15.1
- 8) capitolato speciale firmato per accettazione in conformità al punto 15.1;
- 9) Attestato di presa visione rilasciato dall'Amministrazione Aggiudicatrice;
- 10) Comprova versamento contributo ANAC

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. *(da rendere eventualmente a mezzo DGUE)*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. *(da rendere eventualmente a mezzo DGUE)*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara



- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di **consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato



esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, in caso di nuove assunzioni eccedenti il personale da riassorbire, a dare priorità alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- *[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi]* di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione G.C. n. 243 del 2.10.2023, allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012]** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito, oppure.....;



- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, del Capitolato Speciale (completo di allegati) ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere al versamento, entro il termine stabilito dalla stazione appaltante, delle somme di cui all'Allegato B "Studio di fattibilità del servizio" richieste ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 ;
- di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10



febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice**, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal **legale rappresentante** del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

➤ IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.



In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (**allegato 2**) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo. Il fatturato annuo richiesto nel DGUE verrà considerato complessivo per il triennio come indicato al punto 6.2 lett. a).

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: "4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri."

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.



L'inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.



15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che parte delle suindicate dichiarazioni sono presenti nella Domanda di partecipazione (Modello Allegato n.1)

15.5 PATTO DI INTEGRITA'

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene a pena di esclusione PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto digitalmente con le modalità di cui alla domanda di partecipazione di cui al punto 15.1, come da modello ("Allegato n.4"). Il patto di integrità deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, anche dal Legale Rappresentante dell'Impresa Ausiliaria.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella "Busta Tecnica" della Piattaforma Sintel secondo le seguenti modalità a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica dovrà essere preferibilmente contenuta in un unico file, qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.



L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnica** dei servizi/forniture offerti ed essere contenuta preferibilmente entro il limite di 10 facciate in formato A4 (comprensivo di eventuali allegati), ciascuna di massimo 45 righe, carattere non inferiore a 12;
- b) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**
- c) **l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica;
- d) **(se del caso) l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fin e allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 i relativi elementi:

A1 Progetto di riassorbimento

In questa sezione dovrà essere indicato il modo concreto in cui l'offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale di cui all'art.art. 24 co.9 del D.Lgs.vo 175/2016 ovvero spiegare come la clausola stessa sia compatibile con la propria organizzazione aziendale formulando una proposta che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto di lavoro in termini di trattamento economico ed inquadramento, almeno pari a quelli attuali, da rendere anche mediante compilazione dell'allegato Modello T ;

Punteggio tabellare max = 15 punti (n° dipendenti ad oggi impiegati 3, punteggio per ogni dipendente riassorbito 5 punti)



A2 Modalità di gestione del Servizio:

In questa sezione il concorrente dovrà indicare le metodologie e gli strumenti operativi che utilizzerà per lo svolgimento del servizio delle attività indicate in capitolato riportando anche il numero medio giornaliero di ore di accertamento che intende effettuare. Qualora il concorrente intenda utilizzare un diverso programma informatico rispetto a quello messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, dovrà illustrarne le modalità operative.

Nella medesima sezione, il concorrente dovrà indicare, qualora lo intendesse offrire, la percentuale di sconto che applicherà agli abbonamenti degli utenti residenti in Cernusco sul Naviglio che, parcheggiando la propria vettura nel parcheggio di Villa Fiorita, intendano usufruire del Servizio in argomento;

Standard minimo atteso: n° 3 ore giornaliere di accertamento (comprovate con idoneo sistema di verifica) e 10% di sconto sugli abbonamenti dei Residenti

A3 Servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione e all'utenza

In questa sezione dovranno essere indicati anche i servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all'Ente, ritenuti di utilità per l'Ente e per l'utenza che verranno valutati quale valore premiante:

- previsione di un'installazione di almeno una struttura con varchi finalizzata alla lettura targhe "tipo" Telepas;
- previsione di messa in servizio di sistemi di pagamento digitale della sosta attraverso l'uso di app per smart phone dell'utenza;
- risparmio energetico mediante la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, sostituendoli con idonei proiettori Led, sulle torri faro dei parcheggi di via Cavour;
- *previsione di realizzazione di parcheggio biciclette custodito, da realizzarsi all'interno del parcheggio di Villa Fiorita, al fine di elevarlo a parcheggio di interscambio gomma/ferro anche di interesse sovracomunale.*
- *Ulteriori servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione e all'utenza da parte del concorrente*

Standard minimo atteso: almeno uno dei punti sopra indicati



A4 Manutenzione

In questa sezione il concorrente dovrà descrivere il programma annuale della manutenzione di cui all'art. 7 del CSO, dettagliando la cadenza temporale di effettuazione delle stesse.

Standard minimo atteso: la stazione concedente reputa essenziale il rispetto della tempistica riportata nell'allegato "Piano delle Manutenzioni".

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Sono inammissibili le offerte tecniche plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel secondo le modalità reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

1) Tenuto conto della particolarità della gara, si specifica che la parte relativa all'Offerta Economica è disciplinata e verrà aggiudicata esclusivamente secondo quanto previsto dal presente atto e come sotto indicato:

- nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare, un rialzo convenzionale uguale per tutti i concorrenti e individuato in 0,10% Questo valore è una convenzione che non avrà incidenza alcuna nell'aggiudicazione ma permette la gestione della piattaforma Sintel.
- Nei campi "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", "di cui costi del personale", "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il concorrente dovrà inserire il valore 0 (zero).

Al termine della compilazione dell'offerta economica secondo quanto sopra indicato (0,10 % di rialzo e 0,0 per i restanti costi), Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.



Prima della sottoscrizione con firma digitale, tale file “pdf” non dovrà essere né aperto né rinominato, pena il danneggiamento del file stesso e la necessità di ripetere la procedura. Il prezzo sopra indicato genererà una graduatoria di cui la Stazione Appaltante non terrà in alcun modo conto. Come già detto il rialzo dello 0,10% inserito è solo per permettere la prosecuzione della procedura su Sintel.

2) L’assegnazione dei punti relativi all’offerta economica avverrà esclusivamente tenuto conto di quanto indicato dall’offerente nella “**scheda offerta economica**” allegata al presente disciplinare (Allegato 7) e inserita in Sintel. Predetta scheda di offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

La scheda di offerta economica deve riportare i dati richiesti nella stessa ed a pena di esclusione:

- a) l’indicazione in cifre ed in lettere del rialzo percentuale offerto sull’importo del Canone annuo concessorio minimo garantito posto a base di gara (€25.000,00 al netto dell’IVA di legge). In caso di contrasto tra le due indicazioni (in cifre ed in lettere) prevarrà quella in lettere. Il rialzo percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali. In caso numero di decimali maggiore a due verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali con troncamento;
- b) la stima degli ONERI PER LA SICUREZZA dovuti a rischi per interferenze
- c) la stima dei COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il file dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema.

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.



Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa e neppure nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato

Gli importi dichiarati da operatori economici devono essere espressi in euro a pena di nullità dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara

3) Il concorrente dovrà altresì dichiarare il pagamento dell'imposta di bollo. È obbligatoria l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo come di seguito specificato (1) (allegato n. 2 – Modello marca da bollo). Le offerte economiche dovranno essere rese legali mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla Documentazione economica. In mancanza sarà richiesta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 16 del DPR 955/82.

4) **A pena di nullità** il concorrente deve allegare il **Piano economico finanziario**, sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. Il Piano economico Finanziario dovrà assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico –finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

Gli importi dichiarati da operatori economici devono essere espressi in euro a pena di nullità dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



Ai sensi dell'art. 185 del Codice, sono individuati i seguenti criteri oggettivi di aggiudicazione connessi all'oggetto della concessione.

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

RIPARTIZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.



Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA (PUNTI MAX: 80)				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto di riassorbimento			15
2	Modalità di gestione del Servizio	15		
3	Servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione e all'utenza	40		
4	Manutenzione	10		
	<i>Totale</i>	65		15

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, utilizzando il metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

coefficienti (C)	Livelli di valutazione	Motivazione
1	ottimo	Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,9	più che buono	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta più che buono per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,8	buono	Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,7	più che sufficiente	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta più che sufficiente per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,6	sufficiente	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta sufficiente per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza



		tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,5	non completamente adeguato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta non completamente adeguato per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,4	limitato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta limitato per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,3	molto limitato	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta molto limitato per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,2	minimo	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta minimo per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0,1	appena valutabile	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta appena valutabile per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio
0	non valutabile	Si rileva un livello qualitativo dell'offerta non valutabile, quindi del tutto inidoneo, per l'elemento oggetto di valutazione in termini di rispondenza tecnica e funzionale rispetto agli standard attesi di servizio

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per il singolo criterio oggetto di valutazione. **Predetta riparametrazione non verrà effettuata nel caso di una sola offerta ammessa.**

Quanto all'elemento cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, degli elementi richiesti (5 punti per ogni dipendente attuale riassorbito per un massimo di 15 punti)



La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo (80 punti), la commissione non provvederà alla "riparametrazione".

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con massimo due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque)

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella.

Tabella del criterio di valutazione dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA (PUNTI MAX: 20)		
<i>CRITERI</i>	<i>BASE D'ASTA</i>	<i>PUNTI MAX</i>
Importo minimo garantito annuale (a rialzo)	€25.000,00 (al netto dell'IVA di legge)	20

In particolare è attribuito a ciascun criterio economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = rialzo percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente

I coefficienti definitivi come sopra calcolati, verranno quindi **moltiplicati per 20**.

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità



superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque).

In caso di discordanza fra i punteggi leggibili in Piattaforma Sintel e quelli risultanti dai verbali di gara, redatti fuori Piattaforma ed allegati alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione, prevarrà quanto riportato in questi ultimi.

L'Amministrazione si riserva l'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.

In caso di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione ai fini dell'assegnazione del punteggio dell'offerta tecnica.

La stazione appaltante e/o l'Amministrazione aggiudicatrice si riservano comunque la facoltà di sospendere, re-indire, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{1i} \times P_1 + C_{2i} \times P_2 + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i ;

P_1 = peso criterio di valutazione 1;

C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i ;

P_2 = peso criterio di valutazione 2;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica aperta a tutti, ha luogo il **giorno 22.05.2024 ore 9:30** nella sede comunale di via Tizzoni,2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi).

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



La pubblicità delle sedute è garantita *attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa e comunque entro i successivi 3 giorni.*

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, se non conseguente all'apertura delle offerte amministrative, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.



Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio che sarà comunicato dalla Commissione Giudicatrice. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;



23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il concedente è obbligato a svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia la manifesta inaffidabilità dell'offerta proposta. L'offerta in rialzo sul canone non può quindi essere esaminata in modo avulso da altri elementi e, soprattutto, non può infatti essere assimilata ad un ribasso nell'ambito della gara di appalto.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

24 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 184, comma 5, "l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione, o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici



giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata".

6. L'ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'art. 55 (Termini dilatori) del Codice: "La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea".

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dell'art. 13 del C.S.



All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve provvedere al versamento somme di cui all'Allegato B "Studio di fattibilità del servizio" richieste ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice ed in particolare: in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (art. 20 del C.S.).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ESECUZIONE: ai sensi dell'art. 187, comma 2, "ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte"

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli



elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/amm-trasparente/piao-sezione-2-3-rischi-corruttivi-e-trasparenza/?term_id=1463

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio Gare, Appalti e Patrimonio. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Il dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione
(arch. Alessandro Duca)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*